

SPECIALE ITER DECRETO MONTI

Pensione di vecchiaia, più soft il passaggio alle nuove regole

di Alfredo Casotti , Mariarosa Gheido

Il DL Monti sta per essere convertito in legge. Il testo approvato dalla Camera dei Deputati, e ora all'esame del Senato, attenua il passaggio dalle regole previgenti a quelle assai più stringenti dettate dall'articolo 24 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201.

Fermo restando che a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei lavoratori che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalla «pensione di vecchiaia » e dalla «pensione anticipata», conseguite esclusivamente sulla base dei requisiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, il nuovo testo tiene conto di alcune situazioni intermedie.

In tal senso, il comma 15-bis dispone, in via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Di regola, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dall'1.1.2012 la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i seguenti requisiti anagrafici minimi:

- lavoratori dipendenti di tutti i settori e lavoratrici del settore pubblico: 66 anni
- lavoratrici dipendenti del settore privato: 62 anni
- lavoratrici autonome: 63 anni e 6 mesi
- lavoratori autonomi: 66 anni

Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'applicazione di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

Il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Si prescinde da detto requisito se il lavoratore ha un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

Dal 1° gennaio 2012 sono necessari 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima, requisito che aumenta gradualmente fino a raggiungere i 66 anni dal 1° gennaio 2018. Il requisito anagrafico sale a 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome, per raggiungere anch'esse i 66 anni nell'anno 2018.

L'introduzione del requisito minimo anagrafico di 67 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria per tutti i lavoratori è anticipata all'anno 2021, anziché al 2026 come disposto dall'articolo 5 della legge n. 183/2011.

Le regole previgenti continuano ad essere applicate nei confronti dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011 hanno acquisito il diritto al pensionamento secondo le disposizioni ante-riforma. a vigente normativa. L'INPS certificherà il raggiungimento del diritto al pensionamento con le vecchie regole.

Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che il comma 4 dell'articolo 18 del D.L. n. 98/2011 ha anticipato al 2013.

Sono fatte salve anche alcune situazioni particolari, seppure nel limite numerico consentito dalle risorse disponibili (240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019). . Il regime previgente continua ad applicarsi, entro detti limiti, anche se maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti lavoratori:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011. Sono da disapplicare le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio

Per quanto riguarda le pensioni già in essere, il testo approvato dall'Aula della Camera ha ripristinato la rivalutazione, per i trattamenti fino a tre volte l'importo della pensione minima, nella misura del cento per cento per il biennio 2012-2013. E' stato, inoltre, introdotta una maggiorazione del contributo perequativo sulle c.d. "pensioni d'oro".

Pertanto, a seguito dell'intervento, il contributo di perequazione introdotto dal comma 22-bis dell'articolo 18 del D.L.98/2011, è rideterminato nella seguente misura:

- 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro;
- 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro;
- 15% per gli importi oltre i 200.000 euro.

Un cenno, infine, a quello che è stato rinominato “SuperInps”: dal 1° gennaio 2012 sono soppressi l’Inpdap e l’Enpals, le cui funzioni sono trasferite all’Inps che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con le modalità stabilite dai commi da 1 a 9 dell’articolo 21 del D.L. 201/2011 in argomento.

21/12/2011